

A mezzo PEC:

marina.peschiera@mantova.pecavvocati.it

giuseppe.barreca@mantova.pecavvocati.it

Stimatissimi

Avv. Marina Peschiera

Avv. Giuseppe Barreca

Via della Conciliazione n. 19
46100 Mantova

Sondrio, 14 dicembre 2016

Replica all'istanza ex art. 3 D.Lgs. n.198/2009" per conto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio

La presente in nome e per conto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in riscontro alla Vostra "Istanza ex art. 3 D.Lgs. n. 198/2009".

L'Ufficio da me assistito, diversamente da quanto da Voi indebitamente sostenuto, ha operato fin dalla sua costituzione nel pieno rispetto di tutti i dettami etici e normativi.

Tale aspetto basilare pare essere stato deliberatamente trascurato nella Vostra istanza.

In primo luogo, si ritiene pertanto opportuno riportare una sintetica elencazione delle principali fonti normative nell'assoluta osservanza delle quali si è svolta tutta l'attività dell'ATO.

A) Normativa Nazionale:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e in particolare articolo 21;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

B) Delibere AEEGSI

- Deliberazione dell'Autorità n.88/2013/R/IDR del, 28 febbraio 2013, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)";
- Deliberazione n. 643/2013/r/idr del 27 dicembre 2013;

C) Delibere ATO

- Delibera n.4 del 10/02/2014 Proposta del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio;

D) Conferenza dei Comuni

- Delibera n.1 del 05/03/2014 Piano d'Ambito dell'Ato di Sondrio. Espressione del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48 comma 3 della legge Regionale n. 26/2003 e ss.m.i.;

E) Regione Lombardia

- Decreto n.2352 del 19/03/2014 Valutazione di coerenza con la programmazione e pianificazione Regionale ai sensi dell'art.48 c.3 della legge Regionale n.26/2003 della proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito ATO della Provincia di Sondrio.

Già la semplice lettura di tali provvedimenti risulta idonea ad appalesare l'assoluta infondatezza di tutte le contestazioni da Voi mosse.

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, per manifestare ancora una volta l'assoluta trasparenza della propria attività nonché la massima disponibilità nei confronti di tutti gli utenti, alcuni dei quali da Voi rappresentati, intende però fornire una risposta ancor più articolata alle accuse ricevute, fugando in tal modo qualsivoglia dubbio in ragione del proprio operato e, soprattutto, offrendo un quadro veritiero in ordine ad una vicenda che pare essere stata ingiustificatamente e grossolanamente travisata.

Nell'anno 2003 con la Legge Regionale n. 26/2003 la Regione Lombardia ha individuato n. 13 ATO (12 Province + Città di Milano) divenuti 12 come indicato dagli istanti solo successivamente alle norme istitutive della Città Metropolitana di Milano che ha comportato la fusione dell'ATO Città di Milano con l'ATO Provincia di Milano.

In data 16 luglio 2012 il Consiglio Provinciale di Sondrio ha adottato la deliberazione n. 47 avente ad oggetto "Costituzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, in attuazione alla legge regionale n. 21 del 27.12.2010" che ha istituito l'azienda speciale denominata "Ufficio d'Ambito della provincia di Sondrio" e, contestualmente, ha approvato lo statuto dell'Ufficio d'Ambito ed il Regolamento della conferenza dei Comuni.

Nell'istanza ex art. 3 D.Lgs. n. 198/2009" e specificamente al capitolo III dedicato all'Ufficio d'Ambito, viene contestato il fatto che tale fase non sia stata preceduta dall'adozione di "linee guida" e come ciò rappresenti una violazione di quanto previsto dall'art. 114 comma VI, TUELL, violazione che, in buona sostanza, priverebbe addirittura di legittimità il Piano d'Ambito vigente.

Posto che l'art. 114 del TUELL non vieta assolutamente di approvare le linee di indirizzo successivamente alla costituzione dell'Azienda, si evidenzia come le stesse vennero regolarmente emanate dal Consiglio provinciale in data 22 febbraio 2013 (deliberazione n.8) preliminarmente l'approvazione del Piano d'Ambito caratterizzato da un orizzonte ventennale avvenuta il 04 aprile 2014.

Pertanto il Piano d'Ambito è assolutamente legittimo così come, differentemente da quanto asserito nell'istanza risulta legittima e priva di "imprecisioni/incongruenze" la Carta del servizio.

E' infatti evidentemente pretestuosa la contestazione secondo la quale "[...] la Carta del servizio è stata riapprovata dall'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 34 del 06 agosto 2015 e avrebbe dovuto essere ulteriormente riapprovata entro giugno 2016, giusta la deliberazione dell'Autorità in data 29.12.2015"

Con la deliberazione citata l'Ufficio d'Ambito non ha infatti approvato la Carta del servizio ma ha preso atto di una bozza di aggiornamento formulata dal gestore d'ambito, mentre in data 29 dicembre 2015 AEEGSI non ha emanato alcuna deliberazione relativa al SII.

Analogamente e sempre diversamente da quanto asserito nell'istanza sono assolutamente legittimi e privi di imprecisioni ed incongruità lo Statuto ed il regolamento della Conferenza dei Comuni.

Proprio l'art. 2 dello Statuto definisce l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio qualificandolo come il soggetto deputato all'individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare ed attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n.26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; la determinazione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico in-

STUDIO LEGALE
Avv. DAVIDE MARCOLLI

Via Pio Rajna n. 5 – 23100 Sondrio
Tel.: 0342.235041 - Fax: 0342.201723 - Cell.: 3407974915
e-mail: davidemarcolli@hotmail.it

tegrato; la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti; nonché la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico nonché il controllo del rispetto delle convenzioni tipo con i relativi disciplinari/contratti di servizio previsti dall'art. 151 del D.Lgs 152/2006, secondo le disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas così come indicato con Deliberazione n. 412/2013/R/IDR del 26 settembre 2013, nell'interesse dell'utente.

Il servizio idrico integrato in relazione al quale l'Ufficio d'Ambito è tenuto ad individuare ed attuare le politiche e le strategie volte all'organizzazione ed all'attuazione è espressamente definito dal secondo comma dell'art. 141 del D.lgs n. 152/2006 riportato nell'allegato alla Delibera AEEGSI 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR e successivamente nell'allegato alla Delibera AEEGSI 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR il quale recita " *il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.*"

Non è quindi il sito internet dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale come erroneamente indicato nell'istanza, a fornire alcun tipo di qualifica normativa!

Del pari non esiste alcuna norma che preveda, come asserito dagli istanti, che l'erogazione del servizio idrico, più di altri servizi, debba " *avvenire in modo continuo e universale, assicurando pari condizioni di accessibilità alla risorsa e garantendo l'erogazione anche laddove non vi siano interessi di natura economica*" essendo infatti espressamente previsto come la predetta erogazione possa talora non essere continua e garantita vedasi tra le molteplici ipotesi quella in cui un'utenza - che non sia riconosciuta come "non disalimentabile" - venga disalimentata in caso di morosità dell'intestatario, dopo aver seguito l'iter previsto.

Tra le attività svolte dall'Ufficio d'Ambito vi è, come detto, quello della determinazione della tariffa, corrispettivo del SII.

E' proprio in relazione a tale attività che gli istanti muovono le principali accuse all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio.

Nello specifico, nell'istanza si legge anzitutto l'inciso secondo cui nel momento in cui si andò a determinare l'importo della tariffa "[...]venne riferito ai Sindaci della provincia di Sondrio che in cinque anni si sarebbe dovuti giungere alla tariffa unica di euro 0,99".

Tale affermazione è assolutamente falsa, sia perché la stessa non venne mai riferita ai Sindaci, sia soprattutto perché l'importo di 0,99 euro/mc non rappresentava assolutamente la quota di arrivo della tariffa bensì l'importo medio provinciale per gli utenti domestici residenti in aumento dallo 0,72€/mc - valore pari alla Tariffa Reale Media (capitolo 5 punto 5.6.3 pag. 288 Piano d'Ambito approvato) riscontrato dalle tariffe previgenti il 01 luglio 2014 presenti in Provincia, secondo quanto rilevato nelle dichiarazioni asseverate dei Comuni e trasmesse all'AEEGSI mediante form appositamente predisposto dalla stessa - necessario a coprire i costi del servizio già al primo anno di gestione d'ambito.

In buona sostanza, nell'anno 2014 l'importo di 0,99 euro/mc costituiva la tariffa d'ambito di riferimento dei soli utenti domestici residenti.

La reale "tariffa di partenza" per le utenze domestiche residenti, fu invece diversa da Comune a Comune, stabilita a seconda del grado di copertura dei costi che aveva il Comune stesso prima del 01 luglio 2014, ovvero quando gestiva il servizio acquedotto in economia diretta (pag.40, 41, 42 del PEF).

Per quanto riguarda tutte le altre categorie di utenza la tariffa d'ambito applicata è stata quella stabilita a pag. 39 del PEF.

STUDIO LEGALE
Avv. DAVIDE MARCOLLI

Via Pio Rajna n. 5 – 23100 Sondrio
Tel.: 0342.235041 - Fax: 0342.201723 - Cell.: 3407974915
e-mail: davidemarcolli@hotmail.it

L'aspetto della "tariffa di partenza" rappresenta però solo l'"incipit" di una serie di contestazioni basate su gravi ed ingiustificati travisamenti fattuali e normativi.

Al capo V dell'istanza viene affermato come *"Le tariffe previste dal Piano d'Ambito [...] non sono conformi, violano la legge e i Metodi Tariffari indicati e, tanto, si traduce nella violazione dei principi della Carta del Servizio de qua"*.

Secondo gli istanti l'Azienda e la Provincia avrebbero infatti applicato una tariffa unica senza previsioni di modulazioni in spregio a quanto statuito dall'art 154, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 39.6, lettera b, dell'allegato A alla deliberazione 27/12/2013 n.643/2013/R/IDR dell'AEEGSI (approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento)

In via preliminare pare opportuno segnalare come la predisposizione tariffaria approvata risulti essere una prima applicazione del MTI, tra l'altro nata in regime di MTT (delibera AEEGSI 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012) in quanto il procedimento ha interessato in prima istanza un lavoro di ricognizione dei dati economico patrimoniali secondo quanto previsto dalla delibera AEEGSI 347/2012/R/idr del 2 agosto 2012 e successive modifiche e, solo successivamente, la possibilità, sulla base dei dati acquisiti, della predisposizione del piano con il metodo MTI.

In questo contesto i dati forniti con dichiarazioni asseverate dei legali rappresentanti dei gestori precedenti la gestione d'ambito (Sindaci per la gran parte) nel mese di novembre 2012 – ai sensi della delibera AEEGSI 347/2012/R/idr del 2 agosto 2012 – risultavano carenti degli elementi necessari per la predisposizione di una modulazione tariffaria che risultasse già aderente alle esigenze della gestione d'ambito.

Tali macroscopiche criticità sono infatti contenute nella delibera n. 489/2014 AEEGSI di approvazione dello specifico schema regolatorio per gli anni 2014 e 2015: *"volumi non noti per l'articolazione a scaglione; mancanza di circa 30.000 contatori, rinuncia ai congruagli 2012-2013 per troppa frammentazione delle tariffe"*.

Ciò premesso, l'Ufficio d'Ambito non nega quindi il fatto che il Piano d'Ambito approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.11 del 04 aprile 2014 non abbia previsto in prima battuta la modulazione citata ma ciò, come chiarito, è dipeso solo ed esclusivamente dalla materiale impossibilità di garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione d'ambito con una tariffa per l'utenza domestica stabilita con scaglioni di consumo, stante la totale assenza di dati certi sui volumi di acqua consegnata all'utenza finale.

Il Piano d'Ambito in questione è stato infatti il primo Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio, documento unico nel suo genere e mai approvato prima, che pertanto ha scontato alcune ineluttabili problematiche emerse nel cambio di gestione.

Come già detto lo stato dell'arte della gestione dei servizi idrici antecedente il 01 luglio 2014 – data di inizio della gestione d'ambito – si presentava estremamente frammentata, con rare situazioni di gestione integrata.

Nella maggior parte dei casi le gestioni dei servizi acquedotto e fognatura risultavano in economia diretta da parte dei singoli Comuni e, solo relativamente al servizio depurazione, alcuni Comuni avevano scelto di associarsi in società per capitali.

Coesistevano pertanto sul territorio provinciale una molteplicità di ambiti tariffari che si rifacevano tutti alla metodologia CIPE, ormai ampiamente superata dal Metodo Normalizzato prima (DM 1 agosto 1996) e dal Metodo Tariffario Transitorio poi (per gli anni 2012 e 2013 - ex deliberazione AEEGSI 585/2012), determinando una realtà territoriale estremamente eterogenea, soprattutto per quanto riguardava la contabilizzazione del servizio reso.

A tal riguardo si evidenzia come - ad eccezione del capoluogo – la contabilizzazione non fosse da nessuna parte di tipo industriale come invece sarebbe dovuta essere in ottemperanza a quanto richiesto dall'AEEGSI.

La più grave conseguenza, al fine della determinazione tariffaria, fu pertanto la mancanza di dati sui volumi consegnati all'utente.

Infatti si è dimostrata l'assenza degli strumenti di misura presso l'utenza in quasi un terzo dei Comuni della provincia dei quali circa la metà erano sprovvisti addirittura della misurazione dei volumi immessi in rete.

Ciò significa che in svariati casi non si aveva neppure l'ordine di grandezza dei metri cubi che sarebbero stati da fatturare all'utenza.

Tali dati sono di fondamentale importanza perché in base ad essi si determina la tariffa affinché il gestore possa ricavare tanto quanto occorre per sostenere i costi del servizio: è del tutto evidente che aggiungere incertezza sui volumi in gioco avrebbe esclusivamente aumentato la probabilità di sbilanciare l'equilibrio economico finanziario della gestione, finanche a creare dissesti della gestione stessa rendendola non più sostenibile a danno e detrimento di tutta la popolazione servita.

Preme in ogni caso fare presente che la metodologia adottata per far fronte a dette criticità venne giudicata favorevolmente anche dalla Conferenza dei Comuni del 05 marzo 2014 dove i Sindaci, eletti direttamente dai cittadini diretti interessati di predetta scelta e quindi loro rappresentanti nel processo di governance del sistema idrico integrato, ritennero corretto procedere in tal senso.

Pienamente legittimo è stato anche l'operato in relazione alla determinazione della “*quota fissa*” e della “*quota minima di consumo*”.

Nello specifico per quanto riguarda la quota fissa applicata a ciascuna unità familiare nelle ipotesi di condomini con contatore centralizzato che, secondo gli istanti, rappresenterebbe una violazione di quanto previsto dall'39.6, lettera a) del MTI, occorre precisare come il paragrafo 5.2 del Regolamento tipo, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013, abbia introdotto il concetto di “utenze raggruppate”, definendole nel seguente modo: “*aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali*”.

Per tali utenze – alle quali sono da ricondurre ad esempio i condomini dotati di contatore centralizzato - il Regolamento prevede che la quota fissa sia adeguata al numero delle utenze finali, tenendo conto delle categorie contrattuali che compongono il raggruppamento stesso.

Ne deriva pertanto che la pratica di addebitare in fattura tante quote fisse quante sono le unità immobiliari/familiari che condividono lo stesso strumento di misura è conforme ai documenti d'ambito sinora approvati dall'Ente di Governo.

In maniera analoga occorre smentire quanto asserito nell'istanza in ordine alle contestazioni mosse circa l'applicazione della c.d. “*quota minima di consumo*”

A pag. 44 del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito vigente è infatti chiaramente illustrato come il volume di 153 mc non rappresenti assolutamente una forma di “*forfettizzazione*”.

Tale volume rappresenta infatti “*la media provinciale dei consumi che si registra nella stessa tipologia di utenza dotata di contatore*”, ovvero la media provinciale dei consumi dell'anno 2011 misurati presso la singola utenza nei Comuni dotati di contatore.

Applicare, a chi è sprovvisto del contatore, la media dei consumi misurati presso la stessa tipologia di utenza che invece i contatori li ha installati come normativa prevede, è un concetto assai di-

STUDIO LEGALE
Avv. DAVIDE MARCOLLI

Via Pio Rajna n. 5 – 23100 Sondrio
Tel.: 0342.235041 - Fax: 0342.201723 - Cell.: 3407974915
e-mail: davidemarcolli@hotmail.it

verso dall'attribuzione aprioristica di un volume qualsiasi (come erroneamente inteso dagli istanti) e di certo non contrasta con quanto disposto dall'art. 39.2 del MTI.

Attraverso i dati a disposizione nel 2014 – come già ribadito, figli di una gestione estremamente frammentata, sostanzialmente in economia diretta da parte dei singoli Comuni, lontana da una contabilizzazione del servizio di tipo industriale come richiesto oggi dall'AEEGSI - non fu consentito altro calcolo che il rapporto tra volumi fatturati nei Comuni dotati di contatore all'utenza e relativo numero di utenze dell'acquedotto.

A tal riguardo si precisa che solo in rari casi, sono stati comunicati – dai Comuni “provvisi di contatore all'utenza” all'AEEGSI nell'ambito della già citata delibera AEEGSI 347/2012/R/idr del 2 agosto 2012 – i dati di utenze e volumi in maniera disaggregata tra tipologia domestica e le altre tipologie.

Il risultato fu il già citato valore di 153 mc/anno a singola utenza.

Per quanto al tema se il volume di 153 mc/anno – attribuito alle utenze domestiche prive di contatore – sia penalizzante oppure no, si riportano di seguito i consumi medi in alcuni Comuni:

Comune di Bormio: consumo ad utenza al netto delle perdite certificate: 791 mc/utente.

Comune di Bianzone: consumo ad utenza al netto delle perdite certificate: 406 mc/utente.

Comune di Colorina: consumo ad utenza al netto delle perdite certificate: 365 mc/utente.

Comune di Tovo San'Agata: consumo ad utenza al netto delle perdite certificate: 229 mc/utente.

I dati sopra riportati, paragonati al volume di 153 mc/annui, danno conto che l'affermazione secondo cui l'applicazione dei 153 mc/anno sia penalizzante in senso assoluto è inveritiera e va seccamente smentita.

E' comunque opportuno rammentare agli istanti come durante la gestione antecedente il 01 luglio 2014 – come detto estremamente frammentata – la diversità di trattamento tra utenti della medesima tipologia fosse in *re ipsa*.

Al contrario, gli atti approvati dall'Uffici d'Ambito sono stati sempre tesi a diminuire tali disparità, al fine di giungere a quella omogeneizzazione del servizio idrico integrato nello stesso ATO voluta dalla Legge Galli prima (L.36/94) e dal T.U. Ambiente poi (D.Lgs. 152/2006).

Va quindi evidenziato come il Piano tariffario vigente si componga di una tabella (pag.39 del Piano Economico Finanziario) riportante le quote fisse e le quote variabili dei tre servizi del SII per tutte le tipologie di utenza esclusa la quota variabile dell'utenza domestica residente e di una tabella apposita (pagg. da 40 a 42) per la quota variabile in parola.

In tale seconda tabella, sotto la quota variabile della tariffa d'ambito di riferimento per i tre servizi del SII (colonna di dx: si passa dai 0,99 euro/mc nel 2014 a 1,26 euro/mc nel 2019), è riportata la medesima quota variabile distintamente per ciascun Comune a seconda del grado di copertura dei costi che aveva il Comune stesso prima del 01 luglio 2014 ; infatti, al fine di tutelare l'utente domestico residente evitandogli eccessivi aumenti al primo anno, è stato stabilito un periodo di 5 anni per il raggiungimento graduale della tariffa d'ambito di riferimento, secondo quanto previsto all'art.40 dell'Allegato A alla deliberazione AEEGSI 643/2013 “Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale”, con evidente agevolazione delle utenze domestiche residenti, contrariamente a quanto asserito.

Per i comuni di Albaredo per S. Marco, Albosaggia, Dubino, Gerola Alta e Rasura in relazione ai quali gli istanti lamentano il fatto che ancora non siano state rese note le tariffe del SII si segnala come non sia stato definito nel 2014 alcun percorso tariffario di avvicinamento per il semplice fatto

che detti comuni appartenevano ad un altro ambito tariffario salvaguardato dalle norme allora in vigore.

Per quanto attiene invece il periodo regolatorio a partire dall'anno 2016, i dati relativi alla ISE s.r.l., al pari di tutti i Comuni inseriti nella gestione d'ambito già in capo a SECAM S.p.A. del 01/01/2016, sono stati inseriti, come previsto dalla Determina n.2/2016 del 30/03/2016 della AEEGSI *“Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/idr e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2”* nell'applicativo dell'AEEGSI stessa.

Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione alle abitazioni di montagna con riguardo alle quali non corrisponde al vero che il piano d'ambito *“non abbia previsto alcunché”*.

La regolamentazione di tale tipologia di utenze è contenuta a pag. 291 della relazione generale del Piano d'Ambito.

Inoltre l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio – con atto n. 23 del 23 luglio 2014, ha deliberato alcune specificazioni sull'applicazione della tariffa, una delle quali riguarda proprio le utenze stagionali.

Ancora, è la definizione stessa del Servizio Idrico Integrato che esclude a priori talune tipologie di acquedotti – ad es. qualora non rendano un servizio pubblico o non distribuiscano acqua destinata al consumo umano (spesso proprio il caso degli acquedotti montani o rurali). Infatti l'art. 141 comma 2 del D.Lgs. 12/2006 così recita: *“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue”*

Per quanto alla conoscenza specifica che si poteva avere nel 2014 di tale peculiarità dell'ATO di Sondrio si è più volte evidenziata la carenza di dati a disposizione al fine della redazione del primo Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio. Per le caratteristiche tipiche delle utenze di montagna, riportate anche dagli stessi istanti, è facilmente intuibile che, nel 2014, se si disponeva di poche informazioni per i nuclei abitati permanentemente, per le utenze di montagna non si aveva a disposizione praticamente nulla.

Non si conosceva neppure il fitto reticolo di accordi, convenzioni, contratti tra privati e precedenti gestori del servizio acquedotto che è emerso successivamente, nato al fine di agevolare la presenza umana in alta quota, la pastorizia, la cura e il mantenimento del territorio altrimenti naturalmente impervio.

Nel 2014 l'Ufficio d'Ambito ha ritenuto pertanto insufficienti le informazioni a disposizione per proporre una regolazione apposita valevole nell'intero ATO, impegnandosi pertanto a procedere ad una conoscenza più approfondita del territorio al fine di emanare successivamente idonei atti di regolazione.

In definitiva non si può parlare assolutamente di forfettizzazione così come intesa nell'istanza in quanto non corrisponde al vero che sia stato applicato un parametro aprioristico totalmente slegato dagli effettivi consumi; non si può neppure affermare che i calcoli siano stati effettuati senza eseguire alcuna differenziazione tra i vari utilizzi dell'acqua e che siano state tralasciate o penalizzate delle tipologie di utenze, così come non si può affermare che la quantificazione *“del consumo di 153mc per utenza (ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario - volumi d'acqua fatturati) è in evidente contraddizione con altra parte del Piano (Capitolo 5 – Stato di fatto del servizio idrico – pag. 292) che quantifica in 130lt giorno il consumo pro-capite (130lt giorno sono pari a 47,5mc di consumo annuo)”*

Le due situazioni indicate sono infatti completamente differenti tra loro e quindi non confrontabili.

Come ben si evince a pag.292 del Piano d'Ambito il volume citato dai ricorrenti si riferisce specificatamente ad utenze dotate di fonti autonome di approvvigionamento, nulla c'entrando le utenze allacciate all'acquedotto pubblico, le quali, appunto e come più volte ribadito, nel 2011 hanno consumato in media 153 mc ciascuna.

Ed anche le deliberazioni n.42 del 18 luglio 2016 e n.43 del 18 luglio 2016 citate dagli istanti presentano obiettivi ben diversi rispetto a quanto dai medesimi indicato in tutto il loro scritto.

La deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.42 del 18 luglio 2016 ha proposto un regolamento, valido nelle more di quanto deve ancora disporre l'AEEGSI, al fine di erogare agli utenti economicamente svantaggiati un contributo quale facilitazione per il pagamento delle bollette.

La deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.43 del 18 luglio 2016 ha proposto lo schema regolatorio per gli anni 2016-2019, come richiesto dall'AEEGSI con deliberazione n.664 del 28 dicembre 2015 e l'aggiornamento della convenzione con il gestore d'ambito, come richiesto da AEEGSI con deliberazione n.656 del 23 dicembre 2015.

Appare peraltro interessante segnalare come la prassi di attribuire un volume prefissato alle utenze domestiche prive di contatore sia stata pacificamente e legittimamente adottata anche in altri contesti provinciali e persino con un volume molto più penalizzante.

Tra le molte la società GSP-Gestione Servizi Pubblici del Consiglio di Bacino “Dolomiti bellunesi” che nel proprio sito

(http://www.gestioneservizipubblici.bl.it/Userfile/File/Idrico_Tariffe/tariffe_2016_pdf.pdf) reca testualmente: *“Si applica la tariffa per uso domestico nell'ipotesi di consumo annuo pari a **250mc** fino all'installazione del contatore. In caso di richiesta da parte dell'utente di installazione del contatore, la stessa dovrà essere corredata da autocertificazione in cui dichiarare il numero di residenti presso l'utenza. A ciascun residente verrà applicato un consumo presunto di 80 mc/anno a far data dalla ricezione da parte del gestore della suddetta richiesta”*

Assolutamente falsa e screditante risulta inoltre l'affermazione secondo la quale *“L'attuale Gestore sembra non voler affrontare con un piano di intervento programmato tali problematiche poste a suo carico dallo stesso art. 43 e dal Piano d'Ambito”*

L'art. 43 del MTI non impone infatti nulla al gestore dell'ATO di Sondrio

L'articolo citato si riferisce ad una condizione eccezionale - non avente carattere di generalità - che si sarebbe potuta verificare in occasione dell'istruttoria eventualmente da eseguirsi – ex art. 9.3 del medesimo MTI – qualora uno (o entrambi) i moltiplicatori tariffari theta per gli anni 2014 e 2015 proposti dall'EGATO, fosse stato superiore al limite definito dall'Autorità.

Tale istruttoria non fu necessaria nell'ATO di Sondrio in quanto i moltiplicatori tariffari proposti furono non superiori al limite.

In ogni caso sono già stati previsti e programmati specifici interventi in relazione alla posa dei contatori nello specifico si ricorda che l'art.146 DLGS 152/2006 (oltre 10 anni fa e 8 anni prima della gestione S.Ec.Am. S.p.A.) sul Risparmio idrico indica:

Comma 1 Lettera f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

Il Gestore ha affrontato la problematica di mancanza contatori con:

- a. Piano degli interventi approvato (delibere ATO n.13/2014, n.51/2014, n.60/2015);

- b. Campagna per la posa del contatore (depliant informativo a tutti gli intestatari di contratto privi di strumenti di misura);
- c. Il contatore è posato dal Gestore
 - a. Direttamente
 - b. Con Convenzione Unione Artigiani per la posa (libero mercato per gli utenti)
- d. Il costo del contatore è sostenuto dal gestore, mentre la posa è pagata dall'utente come già avvenuto per tutti gli altri utenti della Provincia di Sondrio provvisti di contatore prima della gestione d'ambito e prima del gestore S.Ec.Am. S.p.A.;

Dal registro delle imprese della camera di Commercio di Sondrio, gli iscritti che esercitano l'attività di installazione di impianti idrotermosanitari codice ateco 43.22 risultano essere 20 di cui 150 associate all'Unione artigiani. Ai corsi di formazione promossi dall'Unione Artigiani hanno partecipato 190 imprese con 230 operatori.

Attualmente gli idraulici aderenti al protocollo acqua risultano essere 170 e gli idraulici formati 192.

Ed attualmente risultano in atto i seguenti interventi:

“Installazione di contatori nei comuni sprovvisti, alle utenze delle attività ricettive non dotate di contabilizzazione”, costo 227.393,16 euro, previsto nel Piano degli Interventi 2015 (approvato dall'Ufficio d'Ambito con deliberazione n.51 del 22 dicembre 2014);

“Installazione di contatori nei comuni sprovvisti, con priorità alle utenze delle attività ricettive non dotate di contabilizzazione”, costo 650.000,00 euro, previsto nel Piano degli Interventi 2016 (approvato dall'Ufficio d'Ambito con deliberazione n.60 del 10 dicembre 2015).

Tornando alle tariffe applicate occorre segnalare come gli istanti abbiano fatto ampia confusione in relazione alle deliberazioni n. 48 del 19 novembre 2015 ed alla deliberazione n. 50 del 26 novembre 2015.

Le stesse non sono due deliberazioni coesistenti e contrastanti come pretestuosamente asserito, in quanto con deliberazione n.49 del 26 ottobre 2015 è stata revocata la deliberazione n.48.

Agli atti dell'Ufficio d'Ambito la successiva deliberazione n. 50 del 26 ottobre è pertanto l'unica in vigore.

Ne consegue che i dati relativi alla fatturazione agli utenti, disaggregati, con l'indicazione dei volumi fatturati storicamente al singolo utente – impiegati dal gestore nelle casistiche di cui alla deliberazione n.50/2015 dell'Ufficio d'Ambito appunto per creare “i consumi storici” - sono stati trasferiti dai singoli Comuni oppure erano già a disposizione presso il gestore d'ambito per quei Comuni che, anticipatamente rispetto il 01 luglio 2014, gli avevano affidato il servizio.

Gli stessi dati, aggregati, riguardo i volumi complessivamente fatturati all'utenza e il relativo ricavo da tariffa, impiegati dall'Ufficio d'Ambito per la redazione del primo Piano d'Ambito del 2014, sono stati trasmessi dai singoli gestori (Comuni e loro società) direttamente all'AEEG in ossequio alla deliberazione AEEG 347/2012.

Vale la pena segnalare che tali dati si riferivano alla gestione 2011 e vennero forniti ed asseverati nel mese di novembre 2012 dai Comuni e direttamente caricati sull'applicativo dell'AEEGSI con dichiarazione di veridicità resa nell'ambito delle disposizioni della delibera 347/12 a firma del relativo Rappresentante Legale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Tale semplice spiegazione dovrebbe pertanto fornire esaustiva risposta agli istanti che domandano *“in base a quali dati “storici” sono state effettuate le comunicazioni all'Autorità Garante e, poi, successivamente adottate le tariffe [...]”* e dovrebbe anche chiarire *“la ratio del*

STUDIO LEGALE
Avv. DAVIDE MARCOLLI

Via Pio Rajna n. 5 – 23100 Sondrio
Tel.: 0342.235041 - Fax: 0342.201723 - Cell.: 3407974915
e-mail: davidemarcolli@hotmail.it

modo di operare” del CDA dell'Ufficio d'Ambito da sempre orientato alla trasparenza (tutte le deliberazioni sono pubblicate sul sito aziendale e presentano le motivazioni per le quali sono state assunte) ed ai canoni di buona amministrazione.

Proprio il principio di trasparenza che ha da sempre connotato l'operato dell'Ufficio d'Ambito anche tramite l'agevole opportunità offerta alle utenze di consultarne le relative deliberazioni dovrebbe inoltre permettere agli istanti di ottenere un quadro non distorto e comunque tale da non incorrere in travisamenti del tenore di quello secondo cui le “...deliberazioni (n. 48 e 50) suonano più come un'imposizione sanzionatoria quasi a titolo di responsabilità oggettiva, per inadempimenti pregressi imputabili a soggetti istituzionali, da applicarsi nei confronti dell'utente/consumatore”

La deliberazione n.50 (la n.48 è stata - come anzidetto - revocata), proprio al contrario di quanto asserito ha nettamente aumentato le garanzie dell'utente nei confronti del gestore.

Nella stessa si stabilisce infatti che in primo luogo il gestore d'ambito deve adoperarsi per effettuare la lettura dei consumi e solo in secondo luogo – in caso di impossibilità per mancato accesso allo strumento - rilasciare la cartolina per la comunicazione dell'autolettura da parte dell'utenza stessa.

In terzo luogo, trascorsi trenta giorni dal rilascio della cartolina senza che la comunicazione dell'autolettura da parte dell'utenza, il gestore d'ambito è tenuto a trasmettere una lettera di sollecito per la comunicazione dell'autolettura, riportante chiaramente che in caso di protratta mancanza di comunicazione per ulteriori 30 giorni (quarto luogo) verranno attribuiti i consumi storici e, ove questi non disponibili presso il precedente gestore dei servizi idrici, un consumo di 153 metri cubi all'anno per singola utenza (quinto luogo).

E' pertanto solo al termine di una lunga serie di circostanze che potrebbe venire attribuito il volume di 153 mc, sempre comunque tenendo in considerazione che qualsiasi imputazione di consumo in fattura che non originasse da una lettura da parte del tecnico letturista del gestore d'ambito sarebbe oggetto di conguaglio conseguente la prima lettura successivamente disponibile.

L'utente consumatore gode quindi di tutele estremamente elevate e sicuramente ben superiori rispetto al passato ed il suo rapporto con il Gestore è connotato dalla più ampia trasparenza e sempre legittimato da chiari accordi contrattuali ancorché nell'istanza si voglia a tutti i costi far passare un messaggio diametralmente opposto, cercando in tal modo di delegittimare tutto l'operato del Piano d'Ambito gettando false ombre di illiceità e di indebiti arricchimenti ai danni degli utenti consumatori.

Nell'istanza si afferma infatti che “*nessun contratto è stato stipulato tra il Gestore e gli utenti/consumatori del SII salvo per i nuovi utenti*”.

E'infatti noto come ai sensi degli art. art 153 e 172 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i. e per gli effetti della delibera n.12 del Consiglio Provinciale della Provincia di Sondrio, al gestore del Servizio Idrico Integrato Secam Spa, siano state trasferite da parte dei comuni tutte le anagrafiche a valere quale forma contrattuale, mentre per quanto attiene tutte le nuove utenze vi sia sempre stata una nuova contrattualizzazione.

Parimenti in relazione alla gestione fiscale viene affermato che le quote fisse versate dai consumatori non sarebbero state assoggettabili ad IVA.

Pare impossibile credere che veramente gli istanti non siano a conoscenza del fatto che tutte le somme versate dall'utente consumatore sia per quanto riguarda le quote fisse, previste sia per gli utenti con contatore sia per quelli senza, le quote variabili in funzione dei consumi per gli utenti muniti di contatore, nonché le quote di consumo determinate in assenza di contatore, siano tutte corrispet-

tivi per la fornitura del servizio idrico e, quali componenti inscindibili della tariffa, da assoggettarsi ad IVA senza eccezioni.

Non da meno in riferimento alla questione inerente la remunerazione del capitale investito per la quale viene offerta una lettura completamente distorta viene difficile non individuare degli intenti squisitamente demagogici.

Il fatto che la regolazione tariffaria dell'AEEGSI (ex deliberazione 643/2013 per MTI – deliberazione 664/2015 per MTI-2) non preveda tra le componenti della tariffa la remunerazione del capitale investito (come invece compariva nel vecchio metodo normalizzato – ex DM 01 agosto 1996) non significa infatti ciò che viene riportato nell'istanza ovvero che venga fatto divieto di chiusura del bilancio d'esercizio con qualsiasi forma di utile lordo o netto.

E' appena ovvio che l'utile d'esercizio è risultante di elementi riferibili alla gestione caratteristica, alla gestione finanziaria ed alla gestione straordinaria.

Il metodo tariffario AEEGSI prevede che oltre alla copertura dei costi operativi (OPEX), alla copertura dei costi di capitale per ammortamenti, oneri per mutui ed imposte (CAPEX) prevede, per il principio del *full cost recovery*, anche la copertura di oneri finanziari che in questo caso sono calcolati, prescindendo dalla struttura finanziaria più o meno indebitata di ciascun soggetto, in misura del capitale investito, non in quanto remunerazione del capitale di rischio, ma come copertura degli oneri finanziari da finanziamenti di terzi.

Appare evidente quindi che una società con un indebitamento inferiore, con applicazione di tassi passivi inferiori a quelli previsti dal metodo AEEGSI, possa ottenere dalla gestione finanziaria un saldo attivo che va a confluire in un utile d'esercizio.

Inoltre, a determinare il Vincolo dei Ricavi Garantiti (VRG) è prevista la componente FONI (Fondi Nuovi Investimenti) che costituisce per il Gestore un obbligo di accantonare una parte dei ricavi non a copertura delle componenti di costi di cui sopra ma a sostegno dei nuovi investimenti. Tale componente non è in alcun modo catalogabile come costo d'esercizio, né direttamente nel valore della produzione, né indirettamente tramite una qualsiasi quota di accantonamento ad un fondo rischi, in quanto tale operazione non rispetterebbe i corretti principi contabili. Ne consegue che, ove prevista, la componente FONI emerge contabilmente ed indistintamente all'interno dell'utile lordo e di conseguente dell'utile netto.

In conclusione, la previsione dell'esistenza di un utile d'esercizio contemplata nel PEF del nuovo metodo regolatorio non è riconducibile in alcun modo ad una remunerazione del capitale investito bensì alla generazione dell'autofinanziamento necessario a garantire il corretto sostegno dei nuovi investimenti ed il servizio del debito.

Nel Piano del Gestore Secam non era infatti prevista alcuna distribuzione di utili ai comuni soci per tutta la sua durata.

Ricondurre quindi tout court l'utile d'esercizio alla remunerazione del capitale investito, così come intesa e vietata dall'esito referendario del 2011, vuol dire non aver compreso e distinto i diversi concetti e criteri di calcolo della tariffa ovvero significa agire in completa malafede.

Persino le critiche inerenti il conto economico ed il piano finanziario che secondo gli istanti *“presentano grossolani errori che rendono gli stessi documenti inattendibili anche se la tariffa è stata determinata, probabilmente, sulla base delle loro risultanze”* denotano un approccio volutamente preconconcetto.

Per la predisposizione degli schemi di conto economico e rendiconto finanziario compresi nel Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito vigente – approvato dal Consiglio provinciale in data 04

aprile 2014 - sono stati utilizzati gli schemi forniti da AEEGSI, generati dal tool di calcolo messo a disposizione nell'ambito della disciplina del Metodo Tariffario Idrico per gli anni 2014 e 2015.

Nelle prime versioni del tool di calcolo esisteva effettivamente un'anomalia, che considerava coincidenti i ricavi al lordo del Foni (nel conto economico) ed i ricavi al netto del Foni (nel rendiconto finanziario). Tale anomalia è stata trasferita negli schemi riportati nell'istanza.

Tuttavia, al fine della predisposizione degli schemi di conto economico e rendiconto finanziario al fine dello schema regolatorio ex deliberazione AEEGSI n.643/2013 (deliberato dall'Ufficio d'Ambito con atto n.14 del 28 maggio 2014 e dall'AEEGSI con deliberazione n.489 del 09 ottobre 2014) è stata impiegata una versione modificata del tool di calcolo, pertanto gli schemi suddetti non hanno risentito della predetta anomalia.

Se ne riporta un estratto:

	UdM	2014	2015	2016
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	18.375.221	20.028.853	21.199.411
Contributi di allacciamento	euro	300.000	300.000	300.000
Altri ricavi SII	euro	464.752	521.002	426.822
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	67.332	68.746	70.190
Totale Ricavi	euro	19.207.305	20.918.601	21.996.423
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	-14.178.084	-15.498.499	-15.171.215
Costo del personale	euro	-2.223.427	-2.290.130	-2.379.171
Totale Costi	euro	-16.401.511	-17.788.629	-17.550.386
MOL	euro	2.805.795	3.129.973	4.446.037
Ammortamenti	euro	-1.945.908	-2.536.392	-2.876.180
Reddito Operativo	euro	859.886	593.581	1.569.856
Interessi passivi	euro	-292.818	-587.000	-1.147.820
Risultato ante imposte	euro	567.068	6.581	422.036
IRES	euro	-73.444	0	-33.560
IRAP	euro	-108.549	-100.765	-142.312
Totale imposte	euro	-181.993	-100.765	-175.872
Risultato di esercizio	euro	385.075	-94.183	246.164

	UdM	2014	2015	2016
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	18.375.221	20.028.853	20.412.529
Contributi di allacciamento	euro	300.000	300.000	300.000
Altri ricavi SII	euro	464.752	521.002	426.822
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	67.332	68.746	70.190
RICAVI OPERATIVI	euro	19.207.305	20.918.601	21.209.541
Costi operativi	euro	-16.401.511	-17.928.995	-17.550.386
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-16.401.511	-17.928.995	-17.550.386
Imposte	euro	-181.993	-100.765	-175.872
IMPOSTE	euro	-181.993	-100.765	-175.872
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	2.623.802	2.888.841	3.483.282
Variazioni circolante commerciale	euro	-56.927	60.791	-292.252
Variazione credito IVA	euro	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	2.566.875	2.949.633	3.191.031
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	0	0	-786.883
Altri investimenti	euro	-2.191.650	-8.816.258	-7.809.225
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	375.225	-5.866.625	-5.405.077
FoNI	euro	0	0	786.883
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	0	5.913.415	5.239.721
Erogazione contributi pubblici	euro	775.000	775.000	775.000
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	1.150.225	821.790	1.396.527
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-221.652	-234.790	-248.707
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-292.818	-279.680	-265.763
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	0	-307.320	-882.057
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-514.470	-821.790	-1.396.527
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	635.755	0	0
Valore residuo a fine concessione	euro			
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro			

In conclusione, benché vi sia stata un'anomalia – che comunque non può essere ascrivibile all'Ufficio d'Ambito – la stessa è risultata del tutto ininfluyente rispetto alle dinamiche tariffarie definite per gli anni 2014-2015, in quanto il relativo schema regolatorio è stato approvato posteriormente il vigente Piano d'Ambito e per il tramite di una versione corretta del tool di calcolo.

Relativamente alla critica circa la mancanza dello stato patrimoniale all'interno del Piano economico e Finanziario, si evidenzia come il metodo stabilito dall'AEEGSI non preveda tale esplicitazione.

Ad ogni buon conto si evidenzia che Secam, alla data di approvazione del Piano d'Ambito, doveva ancora iniziare il processo di trasferimento di oltre 70 gestioni in capo ai Comuni in economia, processo che ha avuto termine solo a fine ottobre 2015 con l'incorporazione di I.S.E. s.r.l..

Dal momento che i Comuni non fornirono in modo completo ed esauriente i dati dei rispettivi conti del patrimonio riferiti al comparto idrico (tant'è che nel regime regolatorio furono considerati i soli valori residui dei mutui, in mancanza dei costi storici delle stratificazioni degli investimenti) risultava impossibile, e comunque poco significativo, ricostruire lo stato patrimoniale iniziale del periodo di osservazione del Piano d'Ambito da cui far discendere gli stati patrimoniali degli anni successivi. La rappresentazione economica è servita piuttosto per descrivere un tendenziale dei macroflussi in entrata ed uscita atti a giustificare la restituzione dei debiti.

Merita una risposta anche l'indebita critica mossa nell'istanza in relazione all'asserita mancanza di informazioni agli utenti ed ai comuni.

Come sopra più volte rappresentato i Comuni hanno espresso parere favorevole al primo Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio durante l'omonima Conferenza del 05 marzo 2014;

Avendo approvato il testo pare oltremodo evidente che fossero in possesso di tutte le informazioni necessarie.

Ed anche in relazione agli utenti, consapevole del fatto che i medesimi spesso non dispongono *“del tempo e delle energie necessarie per rivendicare una maggiore soddisfazione”*, in data 30 giugno 2015 l'Ufficio d'Ambito ha organizzato a Sondrio un incontro rivolto alle associazioni in difesa dei consumatori principalmente attive sul territorio, con particolare rilievo attribuito al tema della tariffa.

Dopo tale appuntamento, grazie all'interesse di una associazione in particolare, sono stati organizzati 5 incontri aperti al pubblico dove Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. hanno incontrato cittadini e utenti al fine di fornire loro risposte e acquisire dalla collettività elementi utili per una successiva revisione dei documenti pianificatori.

Di seguito si elencano gli incontri svolti tesi a fornire tutte le informazioni in merito:

ANNO 2014

In preparazione dell'avvento della gestione d'ambito

- 13 gennaio incontro mandamentale con gli Amministratori dei Comuni della CM dell'Alta Valtellina;
- 14 gennaio incontro mandamentale con gli Amministratori dei Comuni della CM di Sondrio, più Sondrio;
- 15 gennaio incontro mandamentale con gli Amministratori dei Comuni della CM di Tirano;
- 16 gennaio incontro mandamentale con gli Amministratori dei Comuni della CM della Valchiavenna;
- 21 gennaio incontro mandamentale con gli Amministratori dei Comuni della CM di Morbegno;

In preparazione dell'avvento della gestione d'ambito

- 28 luglio incontro mandamentale con gli Amministratori della CM dell'Alta Valtellina;
- 29 luglio incontri mandamentali con gli Amministratori della CM di Sondrio più Sondrio, e di Tirano;
- 30 luglio incontri mandamentali con gli Amministratori della CM della Valchiavenna e Morbegno;

ANNO 2015

30 giugno incontro informativo rivolto a una pluralità di soggetti tra i quali gli Amministratori locali, le associazioni in difesa dei consumatori, le associazioni di categoria e le OO.SS.;

- 23 ottobre incontro pubblico a Sondrio, aperto alla cittadinanza, promosso da Adiconsum;
- 03 novembre incontro pubblico a Bormio, aperto alla cittadinanza, promosso da Adiconsum;
- 09 novembre incontro pubblico a Morbegno, aperto alla cittadinanza, promosso da Adiconsum;
- 13 novembre incontro pubblico a Chiavenna, aperto alla cittadinanza, promosso da Adiconsum;
- 20 novembre incontro pubblico a Tirano, aperto alla cittadinanza, promosso da Adiconsum;

ANNO 2016

In tema di regolazione specifica per le utenze montane

- 21 marzo incontro mandamentale con gli Amministratori dei Comuni della CM di Sondrio, più Sondrio;
- 04 aprile incontri mandamentali con gli Amministratori della CM della Valchiavenna e di Morbegno;
- 30 luglio incontri mandamentali con gli Amministratori della CM dell'Alta Valtellina e di Tirano;

In preparazione all'analisi in Conferenza dei Comuni dello schema regolatorio per gli anni 2016-2019

- 05 settembre incontro mandamentale con gli Amministratori dei Comuni della CM di Sondrio, più Sondrio;
- 06 settembre incontri mandamentali con gli Amministratori della CM della Valchiavenna e di Morbegno;

08 settembre incontri mandamentali con gli Amministratori della CM dell'Alta Valtellina e di Tirano;

Pertanto non solo è stata data ampia informazione ma differentemente da quanto affermato nell'istanza tutto è stato votato alla massima trasparenza.

Il controllo del servizio e dell'attività del gestore, nonché la verifica della soddisfazione dell'utenza, sono svolti attraverso l'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito denominata appunto "Vigilanza sul Gestore d'Ambito" <http://www.atosondrio.it/vigilanza-sul-gestore-dambito/> creata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) dello Statuto aziendale.

Inoltre ogni anno viene approvato un piano degli interventi da realizzare a cura del gestore d'ambito, al fine di conseguire il migliore indirizzamento possibile degli investimenti verso le situazioni che risultino maggiormente necessitanti di interventi di miglioria. Di seguito i Piani sinora approvati:

- Piano degli interventi 2014, ex deliberazione Ufficio d'Ambito n.13/2014;
- Piano degli interventi 2015, ex deliberazione Ufficio d'Ambito n.51/2014;
- Piano degli interventi 2016, ex deliberazione Ufficio d'Ambito n.60/2015;

In definitiva sulla scorta di quanto ampiamente illustrato, ritenendo di avere fornito chiare ed esaustive risposte in ordine alle contestazioni riportate nell'istanza ricevuta, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio continuerà ad operare secondo i principi che hanno connotato la propria attività fin dalla sua costituzione, garantendo la massima trasparenza, la più alta efficienza ed il maggior rigore al fine di garantire alla collettività la possibilità di fruire del servizio idrico alle migliori condizioni economiche e qualitative.

Avv. Davide Marcolli
